C/2025/4355

30.7.2025

Avviso all'attenzione delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2022/2319 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2025/1575 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2022/2309 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1576 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti

(C/2025/4355)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle entità che figurano nell'allegato I della decisione (PESC) 2022/2319 del Consiglio ([1]), modificata dalla decisione (PESC) 2025/1575 del Consiglio ([2]), e nell'allegato I del regolamento (UE) 2022/2309 del Consiglio ([3]), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1576 del Consiglio ([4]), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti.

L'8 luglio 2025 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) istituito a norma della risoluzione UNSC 2653 (2022) ha aggiunto due entità all'elenco delle persone ed entità oggetto di misure restrittive.

Le entità in questione possono presentare in qualsiasi momento al comitato delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 2653 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, unitamente a eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Focal Point for De-listing
Security Council Subsidiary Organs Branch
Room DC2 2034
United Nations
New York, N.Y. 10017
United States of America
Tel.: +1 917 367 9448
Fax: +1 917 367 0460
e-mail: delisting@un.org

Per ulteriori informazioni consultare la pagina: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2653.

Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le entità designate dalle Nazioni Unite debbano essere incluse negli elenchi delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2022/2319, modificata dalla decisione (PESC) 2025/1575, e al regolamento (UE) 2022/2309, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1576. I motivi che hanno determinato l'inserimento in elenco delle entità in questione sono specificati alla pertinente voce dell'allegato I della decisione e dell'allegato I del regolamento.

Si richiama l'attenzione delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2022/2309, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1576, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 6 del regolamento).

Le entità in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

([1]) GU L 307 del 28.11.2022, pag. 135.
([2]) GU L, 2025/1575, 29.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1575/oj.
([3]) GU L 307 del 28.11.2022, pag. 17.
([4]) GU L, 2025/1576, 29.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1576/oj.

Si richiama inoltre l'attenzione delle entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.